

Senato 15.12.15

[BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute* - Premesso che:

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", al comma 10 dell'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, del personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", fornisce indirizzi volti a favorire il superamento del precariato; sul reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi; sulle proroghe dei contratti; sull'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, nonché sull'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo, n.165. Inoltre, viene disposta la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di bandire procedure concorsuali, in attuazione della legge n. 125, ferme restando le graduatorie vigenti, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

il 22 gennaio 2015 è stata sancita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 101, nella quale si approva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 sulla "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità" pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2015;

considerato che:

all'articolo 1 (Ambito di applicazione) del decreto del 6 marzo 2015, in attuazione dei citati commi 6, 7, 8 e 9, sono disciplinate le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli enti del Servizio sanitario nazionale prevedendo specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca; all'articolo 2 (Procedure concorsuali riservate) si dispone che gli enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede che, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, le procedure di cui al comma 1, bandite "nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura", nel limite massimo del 50 per cento dei posti;

all'articolo 3 (Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali) si stabilisce che le procedure concorsuali "sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente (...), a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3 -*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale";

considerato che:

nonostante le chiare indicazioni contenute nelle disposizioni, le Regioni stanno dando attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo differente e non omogeneo rispetto agli indirizzi contenuti, ledendo, a parere degli interroganti, la dignità e la professionalità degli operatori sanitari che per anni hanno garantito i livelli essenziali di assistenza (LEA);

in particolare, la Regione Puglia, con le procedure concorsuali relative alla ASL di Taranto pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 settembre 2015 e alla ASL di Bari pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 ottobre 2015, ha destinato solo il 40 per cento dei posti ai riservisti con concorsi aperti a tutti; la Regione Basilicata, con le procedure concorsuali relative all'azienda

ospedaliera "San Carlo" di Potenza pubblicate sul Bollettino ufficiale regione n. 47 del 16 novembre 2015, a seconda dei profili professionali, ha individuato una diversa percentuale, molto al di sotto del 50 per cento, con concorsi aperti a tutti; la Regione Calabria, con le procedure concorsuali relative all'azienda ospedaliera di Cosenza pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 6 ottobre 2015, ha previsto concorsi riservati solo a chi possiede i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la Regione Campania, con le procedure concorsuali relative alla ASL Salerno, individuate tramite delibera del direttore generale n. 8406 del 20 luglio 2015, prevede che i dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti possano presentare domanda per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato; la Regione Marche, con le procedure concorsuali dell'azienda sanitaria unica regionale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 25 agosto 2015, ha previsto un concorso per 81 posti di personale del comparto sanitario, riservando solo il 50 per cento dei posti con concorso aperto a tutti; inoltre, risulta agli interroganti che la Regione Siciliana avrebbe previsto la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;

diversamente da quanto promosso dalle Regioni, il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 dispone chiaramente che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e con i limiti stabiliti dal comma 3 dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, concorsi riservati solamente per: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007), e comma 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali), della legge n. 296 del 2006, ovvero personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge; b) coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 (stabilizzazioni per l'anno 2008 sempre per personale con i requisiti riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, con l'esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

procedure speciali e riservate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere rivolte "al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura";

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti, coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 dovranno comunque sostenere delle prove concorsuali, comprese le preselezioni, come tutti gli altri concorrenti. Considerando l'elevato numero dei partecipanti ai concorsi, molto superiore a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, si rischia che anche i posti riservati possano essere assegnati ai concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015. Quindi, l'art. 2, che avrebbe dovuto tutelare i precari storici della sanità che per anni hanno garantito i livelli essenziali di assistenza, si sta rivelando una e vera propria penalizzazione per tale categoria di lavoratori,

si chiede di sapere se sia stato effettuato un monitoraggio sulle modalità di applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, rubricato "di stabilizzazione dei precari della sanità", da parte delle Regioni per l'assunzione di personale precario del comparto sanità e se l'applicazione delle normative regionali rientri nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto stesso.

(4-04964)